

ETICHETTATURA PRODOTTI TESSILI E ACCESSORI (BIGIOTTERIA)

Cuneo, 15 aprile 2013

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO: L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

Claudio Tomassini

Responsabile Area Legislativa



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

IL CODICE DEL CONSUMO

Il Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) *armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e di consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti nel rispetto della Costituzione e in conformità ai principi del diritto dell'Unione Europea.*

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

CONSUMATORE E UTENTE

CONSUMATORE = acquirente di beni

UTENTE = acquirente di servizi

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

CHI È IL CONSUMATORE?



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

L'art. 3 del Codice pone le *definizioni generali valide ai fini del provvedimento.*

Per il Codice il *consumatore* è la *persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.*

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

Non rientrano, pertanto, nella definizione di
consumatore:



gli imprenditori individuali



i professionisti



le persone giuridiche



gli enti di fatto

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

L'informazione costituisce:

-un fondamentale diritto posto a tutela dei consumatori;

-uno strumento per stimolare la competitività tra le imprese.

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti costituiscono **contenuto essenziale** degli obblighi informativi verso il consumatore (art. 5, comma 2, Codice del Consumo)

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

Le informazioni dirette al consumatore devono, inoltre, essere:

- **adeguate** alla tecnica di comunicazione utilizzata;
- **espresse** in modo chiaro e comprensibile;
- **tali da assicurare** la consapevolezza del consumatore. (art. 5, comma 3)

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

CONTENUTO MINIMO
DELLE INFORMAZIONI

(art. 6, Codice del Consumo)

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

-denominazione legale o merceologica del
prodotto



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO: L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

- nome, ragione sociale o marchio e sede legale
del produttore o importatore



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

-Paese di origine se extra U.E.




ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

-eventuale presenza di materiali o sostanze
nocive



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO: L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

-materiali impiegati e metodi di lavorazione se determinanti per la qualità o le caratteristiche del prodotto



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE


-istruzioni, precauzioni e destinazione d'uso se
utili alla fruizione e sicurezza del prodotto



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

Tali indicazioni devono:

-essere **chiaramente visibili e leggibili** (art. 6);



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO: L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

-essere sulle confezioni o sulle etichette;



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

-apposte nella fase della vendita al dettaglio
(art. 7);



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

-almeno in **lingua italiana**, salvo espressioni divenute d'uso comune (art. 9).



ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

Sono esclusi da tali obblighi:

-prodotti oggetto di specifiche disposizioni di diritto comunitario;

-prodotti oggetto di norme nazionali «speciali» (art. 8)

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE

di prodotti che non riportino tali indicazioni
(art. 11)

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

ORGANI DI ACCERTAMENTO

□ ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;

□ organi di polizia amministrativa;

d'ufficio o su denuncia

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

SANZIONI
(art. 12)

Ferma restando l'eventuale responsabilità per danno da prodotti difettosi e salvo che il fatto non costituisca reato (per quanto attiene alle responsabilità del produttore),

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

SANZIONI
(art. 12)

i contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 25.823

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

SANZIONI
(art. 12)

La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al prezzo di listino e al numero delle unità del prodotto poste in vendita

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

SANZIONI

È ammesso il pagamento in misura ridotta
entro 60 giorni (art. 16, legge n. 689/1981)

ARTICOLI DI BIGIOTTERIA E CODICE DEL CONSUMO:
L'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

SANZIONI

Entro 30 giorni è possibile far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché richiedere di essere ascoltati, all'ufficio sanzioni della Camera di Commercio nella cui circoscrizione si ha la propria sede legale (art. 18, legge n. 689/1981)